

Onorevole Raisi, ha facoltà di parlare.

ENZO RAISI. Anch'io mi associo alla solidarietà espressa ai familiari delle vittime di questo incidente, che peraltro è riconducibile ad un errore umano. Tuttavia, ciò non ci esime dal considerare alcune questioni che riguardano il trasporto su rotaia a livello locale, soprattutto il fatto che per anni e anni si è cercato — come è successo a Bologna — in qualche modo di parlare di sistema integrato, senza tener conto che poi dall'altra parte il sistema ferroviario penalizzava il sistema di collegamento dei piccoli paesi della provincia. Io stesso, peraltro, presentai un'interrogazione sul disservizio esistente nel sistema ferroviario relativamente a Porretta.

Purtroppo, questa è un'eredità pesante, che dimostra come in questo paese per molti anni si sia dimenticato il tema delle infrastrutture, siano esse energetiche o dei trasporti. Purtroppo anche l'incidente di oggi, anche se si tratta di un errore umano, pone alla nostra attenzione la « vecchiaia » di un sistema che purtroppo non regge più e soprattutto l'incapacità negli anni, da parte di chi ci ha preceduto, di pensare ad un sistema di risorse che potesse in qualche modo rilanciare il collegamento tra il centro e la periferia.

Credo che questo serva, se non altro, a tutti quanti di lezione, per cercare di valutare insieme — senza lanciaarci accuse reciproche — oggettivamente cosa si possa fare per il rilancio, soprattutto in terre di montagna quali sono quelle di Porretta, di un servizio migliore ed efficiente, che possa da una parte evitare incidenti, come quelli accaduti oggi, dall'altra offrire un servizio sicuramente necessario per le popolazioni locali (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

**Discussione di documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 17,50).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di documenti in materia di insin-

dacabilità, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ricordo che a ciascun gruppo, per l'esame di ogni documento, è assegnato un tempo di cinque minuti (dieci minuti per il gruppo di appartenenza del deputato interessato). A questo tempo si aggiungono cinque minuti per ciascuno dei relatori, cinque minuti per richiami al regolamento e dieci minuti per interventi a titolo personale.

**(Discussione — Doc. IV-quater, n. 5)**

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (Doc. IV-quater, n. 5).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mazzoni.

ERMINIA MAZZONI, *Relatore*. Questa richiesta di insindacabilità ha ad oggetto una richiesta di deliberazione inoltrata dall'onorevole Vittorio Sgarbi, con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso la corte d'appello di Bologna in seguito ad una querela sporta dal dottor Domenico Manzione, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucca.

Il procedimento trae origine dalla registrazione di due puntate della trasmissione *Sgarbi quotidiani*, precisamente nella data del 29 gennaio e del 13 marzo 1996.

Nel corso di queste due trasmissioni, l'onorevole Sgarbi procede alla lettura di una lettera — ricevuta da un detenuto, il signor Enrico Pigliafreddo, poi suicidatosi — che contiene uno sfogo dello stesso detenuto prima di porre fine alla propria esistenza.

Di questa lettera, integralmente riportata nella relazione depositata agli atti dell'Assemblea, ritengo di dover riportare solo alcuni passi significativi. Il Pigliafreddo — e questo viene riportato in trasmissione dall'onorevole Sgarbi — afferma: « Il mio sacrificio per fermare questa giustizia ingiusta ». « Non chiedo giustizia perché so di non poterne avere. Spero solo che sia possibile indagare e fermare » questi cultori della violenza che anziché fare giustizia giustiziano le persone anche se innocenti... « Mi tolgo la vita perché sono innocente. Il mio sacrificio per salvare questa ingiustizia ingiusta » e così via.

Si fa riferimento al dottor Manzione, che dà avvio a questo procedimento a carico dell'onorevole Sgarbi. Nella lettera, il Pigliafreddo afferma: « Tranquillo della mia innocenza sono arrivato a processo a cuor leggero dove diversi testi mi hanno scagionato, compresi alcuni pentiti, ma il pubblico ministero Manzione ha portato due pentiti, certi Paolo Bertolone e Ludovico Tancredi che, facendo parte della banda avversa a cui io sarei stato partecipe, hanno recitato la poesia che gli aveva insegnato il dottor Manzione » e così via.

Le registrazioni delle due trasmissioni citate non fanno altro che riportare la lettura da parte dell'onorevole Sgarbi del testo della lettera del signor Pigliafreddo. L'onorevole Sgarbi viene condannato in primo grado dal tribunale di Bologna con sentenza di condanna a 8 mesi con la condizionale e anche di questa sentenza di primo grado ritengo doveroso riportare alcuni passaggi. Il magistrato, nella decisione di condanna, ritiene che la convinzione del Pigliafreddo, rappresentata dallo Sgarbi, venga fagocitata acriticamente. Inoltre, sempre secondo lo stesso magistrato « (...) l'accusa del Pigliafreddo è rappresentata con notevole, voluto, impatto emotivo dal conduttore ». Tra l'altro, nella sentenza si legge: « (...) il commento, l'apporto intellettuale individuale, non è nemmeno concepibile per il ruolo meramente araldico del portatore. Qui invece la figura dell'onorevole Sgarbi giganteggia... ».

Dunque, il motivo della condanna in primo grado dell'onorevole Sgarbi è l'aver

rappresentato e letto con veemenza e con particolare partecipazione la lettera inviata da un detenuto, che si è suicidato per le proprie convinzioni nei confronti della giustizia.

Oggi, è in corso il giudizio di appello e, rispetto a questa situazione che ho cercato brevemente di sintetizzare in qualità di relatrice, ho chiesto che fosse dichiarata l'insindacabilità, in quanto la questione pone un unico problema controverso, vale a dire quello della definizione dei confini dell'*extra moenia*.

Ancora oggi, questa interpretazione è controversa in quest'aula. Ancora non si ha chiaro il concetto della definizione dell'ambito entro il quale si può parlare di esercizio della funzione parlamentare. Tuttavia, fino a questo momento, la giurisprudenza della Giunta e dell'Assemblea — se così la possiamo chiamare — ha condotto ad una interpretazione estensiva, nella quale sicuramente rientra anche la fattispecie che stiamo esaminando.

A parte il fatto che le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi sono veramente poca cosa nel contesto complessivo, in quanto si limitano a ricordare i passaggi che hanno portato questo signor Pigliafreddo ad indirizzare questa lettera all'onorevole Sgarbi, per il resto si tratta della lettura e soltanto della lettura di un testo, quindi di idee e di pensieri di un terzo.

Nel merito, ritengo che quelle poche considerazioni direttamente attribuibili all'onorevole Sgarbi in tema di giustizia siano collegate all'attività parlamentare dello stesso che, in quegli anni, in queste sedi parlamentari, portava avanti — come ancora fa oggi — le sue battaglie nei confronti di un mondo della giustizia che non ritiene adeguato alle risposte che i cittadini meritano.

In particolare ci sono interventi annotati dell'onorevole Sgarbi in merito alla riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale e alla modifica dell'articolo 111 della Costituzione; sono tutti interventi che richiamano le tematiche riportate nella lettera del Pigliafreddo e che a sua volta l'onorevole Sgarbi riporta in questa trasmissione.

La mia richiesta di insindacabilità è stata votata a maggioranza dalla Giunta: chiedo che questa Assemblea si pronunci allo stesso modo.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

**(Dichiarazioni di voto  
— Doc. IV-quater, n. 5)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se dovessimo accedere alla richiesta della collega Mazzoni, dovremmo concludere che ancora una volta in quest'aula si abusa di un istituto che dovrebbe essere interpretato diversamente, utilizzato con più prudenza, e che, per la sua estensione, non trova pari in altri ordinamenti, neppure negli ultimi rispetto ai quali, con il presidente Siniscalchi, abbiamo avuto modo di confrontarci. Soprattutto, non trova corrispondenza con l'assetto normativo che ci siamo dati non più di qualche mese fa, disegnando in concreto una serie di norme attuative dell'articolo 68 della nostra Costituzione e cercando di dare veste normativa positiva a quella che sino ad oggi era stata una strada disegnata esclusivamente dall'interpretazione giurisprudenziale della Corte costituzionale.

Vorrei ricordare che in base al dettato della normativa recentemente approvata anche da questa Camera, approvata da tutti, maggioranza e opposizione, in relazione a questa parte specifica, le dichiarazioni intanto sono insindacabili in quanto corrispondono a due caratteristiche che devono essere tra loro concorrenti e non disgiunte: da un lato la connessione alla funzione parlamentare e dall'altro il contenuto politico.

In relazione a ciò che il collega Sgarbi ha affermato nella trasmissione *Sgarbi*

*quotidiani* noi non possiamo riscontrare né l'una né l'altra delle condizioni. Ma quand'anche fossimo tentati di seguire il ragionamento della collega relatrice, onorevole Mazzoni, e di ritenere che nel contenuto delle dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi fossero da riscontrare aspetti che lo colleghino comunque all'attività politica, dovremmo in ogni caso ritenere che quanto affermato nella trasmissione *Sgarbi quotidiani* con la funzione parlamentare non ha alcuna relazione, trattandosi esclusivamente di una manifestazione di pensiero strettamente legata non già alla funzione che oggi anche noi ricopriamo ma ad una professione di giornalista, resa a pagamento presso una televisione privata.

Credo sia assolutamente necessario tener separati i due aspetti del problema: da un lato la pietà umana nei confronti della tragedia di un detenuto che si è dato la morte ritenendosi ingiustamente perseguito da una giustizia degli uomini, dall'altro il problema tecnico che noi oggi stiamo affrontando in relazione ad una questione sulla quale la magistratura si è già nel merito pronunciata.

Non vogliamo entrare nel merito della questione, ci limitiamo esclusivamente a ribadire quelli che sono i limiti del sindacato che noi oggi all'interno di quest'aula dobbiamo svolgere in relazione alle dichiarazioni di un collega, per verificare se esse abbiano avuto contenuto politico e per verificare se esse siano state effettuate in una modalità ricollegabile alla funzione parlamentare: né l'uno né l'altro!

Per cui, in relazione a questo, credo che sia doveroso che quest'Assemblea riacquisti anche una misura attraverso la quale riacquisterà anche dignità, acquisti un equilibrio che fino ad oggi non ha dimostrato in relazione a numerosissimi altri analoghi episodi, e non solo, relativi al collega di cui oggi stiamo discutendo e riacquisti complessivamente un riassetto interpretativo che molto spesso la Corte costituzionale ha fatto oggetto di censura.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

**ALFREDO BIONDI.** Signor Presidente, onorevole colleghi, ho ascoltato, come sempre, con grande attenzione, rispetto ed affetto ciò che ha detto il collega Fanfani. E mi dispiace anche di averlo ascoltato — dico la verità —, proprio per le ragioni che ho esposto. Credo che su questo tema, con grande serenità, la relatrice Mazzoni abbia esposto ciò che il collega Sgarbi ha detto, se volete, in una manifestazione particolarmente misurata, nell'ambito della sua forte capacità di esternazione. Cosa ha detto e cosa ha letto? Cosa intendeva proporre, con ciò che ha detto e letto, nella sua funzione certamente anche di pubblicista, di giornalista — non so se abbia questo ruolo —, o, comunque, di persona che ha un'attitudine spiccata per le pubbliche relazioni, da una tribuna che, se si vuole, non è la stessa dalla quale, qualche volta, manifestiamo il nostro pensiero. Non tutti lo fanno, devo dire la verità. Quanto a molti colleghi, non ho avuto mai il piacere di sentirli nemmeno parlare.

Allora, signor Presidente, ci sono volte in cui si registra una corrispondenza tra la finalità di una giustizia giusta e quella di una interpretazione coerente con le aspettative di chiunque. In questo caso, non si tratta di questo o di quel personaggio famoso ma, una volta tanto, del « chiunque » che, nel codice penale, viene indicato come destinatario delle norme e che può anche dolersene, dicendo: preferisco morire piuttosto che accettare quest'ingiustizia. Se un deputato non può dire nemmeno questo, dove ha l'opportunità e l'occasione di farlo, come manifestazione della sua sensibilità in relazione ad una terribile motivazione che qualcuno, nella propria scelta di vita e di morte, ha assunto in un determinato momento, credo veramente che dovremmo porre un limite a noi stessi.

Forse, nella sua onestà intellettuale, Fanfani vorrebbe porre tale limite nella distinzione fra attività parlamentare ed

esternazioni fuori da questo ambito, con quella fetta di interpretazione giurisprudenziale per la quale le distinzioni fra ciò che si dice come deputato, ciò che si dice come politico e ciò che si dice come cittadino hanno un carattere deontologico piuttosto che politico. Tuttavia, dal punto di vista politico, dal punto di vista della continenza del tema, credo si debba affermare, come ha concluso la collega Mazzoni, che in questo caso si tratta dell'esercizio di un diritto parlamentare di critica che si esprime nell'occasione in cui un deputato ha la possibilità di farsi sentire da un po' più di persone, le quali devono sapere come un deputato reputi la vita e la morte in carcere e devono conoscere le ingiustizie che si ritiene un cittadino abbia patito.

Ecco le ragioni per le quali voglio dire, con totale sincerità e senza voler attribuire al parlamentare poteri che il parlamentare può non avere in determinati casi, che questo caso rientra nel potere-dovere di dire ciò che si pensa senza paura di essere censurati. E questa non è una prerogativa della persona, non è una prerogativa di Sgarbi, è una prerogativa dell'istituzione. Per il fatto di appartenere ad essa, ciascuno di noi ha il dovere di stare attento e di non incrinare questo valore e questo diritto che ci competono grazie alla fiducia che c'è stata accordata con il voto (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

**SERGIO COLA.** Signor Presidente, questo è un documento che viene in aula con una maggioranza, ma non all'unanimità. Forse è questa la ragione che ha indotto prima l'onorevole Biondi e poi me ad intervenire su questa vicenda. Le ragioni sono più che fondate ed io cercherò di esprimerle in poche battute, perché non bisogna assolutamente perdere la memoria e soprattutto dimenticare di collocare nel giusto tempo una determinata vicenda che risale al gennaio del 1996, ovvero ad otto anni fa. Questo è molto importante per due ragioni, perché a quell'epoca vi

era una interpretazione, non dico larga, ma tormentata dell'articolo 68 della Costituzione, la cui approvazione della riforma era *in itinere* e in questo senso vi fu una reiterazione di vari decreti-legge: in quell'ambito, vi fu un'applicazione estensiva *extra moenia* della insindacabilità in materia di reati di opinione. Io non sono assolutamente d'accordo con l'onorevole Fanfani nel momento in cui egli fa riferimento all'attuale applicazione dell'articolo 68, posto che si potrebbe fare una questione in relazione al principio *tempus regit actum*: in questo caso si tratta di un discorso di carattere diverso. Infatti, nella nuova dizione il riferimento *extra moenia*, quindi della tutela del parlamentare per i reati di opinione anche *extra moenia*, è *in re ipsa*; nel momento in cui si parla di denuncia politica, questa non la si fa assolutamente nell'ambito dell'aula parlamentare, ma soprattutto all'esterno. Quella di Sgarbi è, era, una denuncia politica o no rispetto ad un determinato fenomeno?

Guarda, collega, ti inviterei a leggere la motivazione della sentenza di condanna di primo grado che è scandalosa, soprattutto nel momento in cui riferendosi alla questione riguardante questo povero mentecatto — che si è ucciso per un torto presunto subito dalla giustizia — liquida il tutto asserendo che la sua è una posizione irrilevante per cui la condanna comporterebbe a lui un danno assolutamente privo di senso; inoltre, essa parla di un « personaggio di rilievo minore in una indagine che ha condotto a numerose e ben più gravi condanne ». Collega Fanfani, sai a quanto è stato condannato questo soggetto? A otto anni di reclusione, una vita, una vita completamente distrutta e la sentenza di primo grado liquida il tutto dicendo che è un personaggio di secondaria importanza per cui quella è una condanna irrilevante.

Quando si va poi a leggere il contenuto della lettera, qui vi è il punto che pone un collegamento, un nesso causale secondo me insuperabile tra la denuncia politica, l'attività parlamentare e le frasi dette. Fanfani, sai cosa dice il poverino nella lettera? Nell'ambito della vicenda proces-

suale che l'ha visto condannato, tanti testimoni hanno ritrattato, ma hanno ritrattato anche dei pentiti, senonché il pubblico ministero ha introdotto in dibattimento altri due pentiti che poi ne hanno determinato la condanna.

Allora il discorso è di denuncia politica in relazione ad una situazione di carattere procedurale nell'ambito della valutazione della prova che va rimossa. Questa affermazione, questo far proprio il lamento, tormentoso e inquietante, che poi è sfociato nel suicidio del povero Pigliafreddo, così si chiamava il povero suicida, hanno successivamente una evoluzione a livello legislativo, tant'è che a seguito di episodi analoghi, a livello legislativo si innova con la modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale, poi spazzato via dalla Corte costituzionale ed in seguito si innova in via definitiva con l'approvazione, all'unanimità, trasversalmente, da parte di tutta la Camera dei deputati nella scorsa legislatura dell'articolo 111 della Costituzione che finalmente elimina la possibilità che si possano perpetrare simili nefandezze, vale a dire dichiarare utilizzabile una dichiarazione di chi si rifiuta di rispondere, con la violazione del principio del contraddittorio.

Allora, si vuole negare che l'attività di denuncia di Sgarbi nel caso particolare sia connessa all'attività parlamentare se poi è sfociata in una riforma legislativa? Guardate che una attenta analisi della vicenda, che non sia solo superficiale, solo demagogica, non può che portarci a dire che sussistono tutti i presupposti dell'insindacabilità. Pertanto, a nome del gruppo di Alleanza nazionale dichiaro che voterò a favore della proposta del relatore.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

**(Votazione — Doc. IV-quater, n. 5)**

PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-*quater*, n. 5, concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <i>(Presenti</i> .....       | 409   |
| <i>Votanti</i> .....         | 399   |
| <i>Astenuti</i> .....        | 10    |
| <i>Maggioranza</i> .....     | 200   |
| <i>Hanno votato sì</i> ..... | 224   |
| <i>Hanno votato no</i> ..    | 175). |

Avverto che gli onorevoli Mazzoni, Ranieli e Crucianelli non sono riusciti ad esprimere il proprio voto; avverto, altresì, che l'onorevole Zanella non è riuscita a votare e che avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

***(Discussione – Doc. IV-*quater*, n. 15)***

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi.

La Giunta, in relazione ai fatti, avanza due proposte distinte: per le dichiarazioni rese durante la conferenza stampa del 5 novembre 1995, propone di dichiarare che i fatti concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione; per le affermazioni fatte successivamente in diverse trasmissioni televisive, debitamente elencate nella relazione della Giunta, propone di dichiarare che i fatti

non concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare per la parte relativa alla conferenza stampa del 5 novembre 1995 l'onorevole Siniscalchi, Presidente della Giunta per le autorizzazioni, in sostituzione del relatore per la parte relativa alla conferenza stampa del 5 novembre 1995, onorevole Leccisi.

VINCENZO SINISCALCHI, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni*. Signor Presidente, intervengo in sostituzione del relatore Leccisi, attualmente assente, per quanto riguarda la parte della relazione concernente la decisione di proporre l'insindacabilità in relazione al contenuto della conferenza stampa del 5 novembre 1995.

Il procedimento trae origine da un provvedimento dell'autorità giudiziaria di Catanzaro emanato il 2 novembre 1995, con il quale il deputato Sgarbi veniva invitato, ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura penale, a presentarsi innanzi ai magistrati del pubblico ministero in qualità di persona sottoposta alle indagini in corso, relative ai procedimenti penali nn. 1362/94 e connessi, condotti dalla direzione distrettuale antimafia della città calabrese.

Nell'invito a comparire, figurava anche il consueto avviso di rito « che, in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento, potrà disporsi a norma dell'articolo 133 del codice di procedura penale l'accompagnamento coattivo » dell'indagato.

Al ricevimento di tale invito a comparire, avvenuto il 3 novembre, l'onorevole Sgarbi reagì con una serie di esternazioni. Innanzitutto, in data 5 novembre, egli tenne una conferenza stampa in Cosenza (si tratta della parte della relazione con riferimento alla quale sostituisco l'onorevole Leccisi), nella quale usò nei confronti dei magistrati della procura distrettuale antimafia di Catanzaro espressioni gravemente ingiuriose e lesive dell'onore e della reputazione dei suoi componenti quali per

come sono riportate nel medesimo atto di citazione: « Chi è contro la linea della maggioranza viene criminalizzato e il presidente Cossiga, pur ritenendola incostituzionale, firmò *obtorto collo* (la proroga del 416-bis). La funzione dei parlamentari è però quella di esprimere un'opinione anche se difforme da quella della maggioranza. La situazione della giustizia in Italia è oggi la questione più grave. I magistrati, infatti, non si muovono di fronte a prove di reato, ma emettono avvisi di garanzia con la speranza di reato ». Qui termina la parte relativa alla conferenza stampa.

La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 27 novembre, dell'11 dicembre e del 18 dicembre 2001. Nella seduta del 27 novembre la Giunta deliberò di acquisire copia dell'invito a comparire; nella seduta del 18 dicembre 2001 la Giunta, come ho già riferito, ha inteso deliberare distintamente sulla conferenza stampa del 5 novembre 1995, da un lato, e sulle trasmissioni televisive successive, dall'altro, delibera della quale è relatore l'onorevole Mantini.

Sulla conferenza stampa del 5 novembre 1995 il relatore, onorevole Leccisi, riferisce che all'analisi dei fatti, è apparso alla maggior parte dei componenti la Giunta espressi sul punto che le affermazioni dell'onorevole Sgarbi rese a pochissima distanza temporale dalla notifica nei suoi confronti di un atto giudiziario, che egli considerava ingiusto nel merito ed errato nella forma, pertengono all'esercizio delle sue funzioni parlamentari. In particolare, che dall'invito a comparire non fosse stato espunto l'avviso relativo all'accompagnamento coattivo ha destato nel deputato una comprensibile irritazione dovuta al fatto che, com'è noto, i provvedimenti restrittivi della libertà personale a carico dei deputati devono essere previamente autorizzati dalla Camera di appartenenza. In tal senso, si può ritenere che le dichiarazioni mirassero a difendere una sua prerogativa parlamentare.

Peraltro, la circostanza che il deputato Sgarbi fosse direttamente indagato per collusione con la criminalità organizzata

lo ha indotto a reagire con fermezza agli occhi dei suoi stessi elettori in un modo diretto e immediato, che certamente deve ritenersi, anche per il luogo della conferenza stampa (è noto, al riguardo, che egli nelle elezioni politiche del 1994 era stato eletto in quota proporzionale nella circoscrizione Calabria), riconducibile alle sue funzioni di parlamentare.

Per il complesso delle ragioni sopra evidenziate, la Giunta — a maggioranza — propone all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento, relativamente alla conferenza stampa tenuta a Cosenza il 5 novembre 1995, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mantini, per la parte relativa alle trasmissioni televisive.

PIERLUIGI MANTINI, *Relatore per la parte relativa alle trasmissioni televisive*. Signor Presidente, la Giunta ha scelto di separare i capitoli relativi al nostro giudizio perché, in effetti, non vi è stata solo la conferenza stampa di reazione al fatto già illustrato ma, poi, vi sono state una serie di trasmissioni televisive, tutte nell'ambito del programma *Sgarbi quotidiani* dal novembre del 1995 al 1997. I colleghi possono leggere nel dettaglio sull'atto Camera le espressioni in qualche modo ritenute ingiuriose, lesive, diffamatorie e anche calunniatorie perché vengono attribuiti fatti, violazioni di leggi specifiche, abusi di ufficio, oltreché espressioni riportate del tipo « se qualcuno lavora male va cacciato a pedate », come nel caso del signor Curcio.

Insomma, una varietà di espressioni ritenute ingiuriose hanno dato a vita al procedimento di cui ci stiamo occupando. La ragione di un voto distinto, così come ha ritenuto la Giunta, sta nel fatto che le modalità di reazione da parte dell'onorevole Sgarbi sono diverse: una cosa è la conferenza stampa fatta nell'immediatezza dell'invio dell'avviso di garanzia e altra cosa è insistere per due anni con trasmis-

sioni televisive del contenuto a cui ho accennato.

Ricordo anche — se qualche collega si fosse distratto — che il fatto all'origine di tale reazione da parte del collega Sgarbi altro non è che la dicitura inserita con la formula di rito prevista dall'articolo 133 del codice di procedura penale che concerne l'avviso di garanzia, un avviso di garanzia inviato appunto al collega Sgarbi, secondo la quale, in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento, potrà disporsi l'accompagnamento coattivo. Ora, questa è una formula di rito, quindi, il magistrato avrebbe avuto l'accortezza di non correggerla, inserendo il «*previa autorizzazione della Camera di appartenenza*». Stiamo parlando di questo! Ma, obiettivamente, né il collega Sgarbi né altri possono convincerci del fatto che nessun accompagnamento coattivo vi sarebbe stato, poiché è nei diritti del collega Sgarbi e di qualsiasi altro parlamentare che le procedure e le garanzie costituzionali siano rispettate. Quindi, questi due anni di trasmissioni televisive con gli epiteti, le espressioni, le ingiurie e quant'altro voi vorrete apprezzare, riportato nel verbale, sono la reazione al fatto che ho appena ricordato.

Ora, se una reazione nell'immediatezza di questo grave fatto umanamente si può comprendere — come dicevano i francesi «*tout comprendre c'est tout pardonner*», ma, in questo caso, direi che non tutto vada esattamente perdonato —, due anni di trasmissioni televisive basate su epiteti rivolti in via personale a quattro magistrati, con nome e cognome, credo non siano esattamente l'espressione più fulgida del diritto di espressione e di opinione esercitato nell'esercizio della funzione parlamentare. Diciamo pure quel che già tutti noi sappiamo: altro non era che un modo, un genere letterario, un genere televisivo che aveva i suoi picchi di ascolto e che ben poco ha a che vedere con l'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

**(Dichiarazioni di voto  
— Doc. IV-quater, n. 15)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, noi dobbiamo fare il nostro dovere e soprattutto, a mio modo di vedere, dobbiamo lasciare traccia di alcuni passaggi che sono importantissimi e non sono a tutela di chi vi sta parlando e di Sgarbi, ma dell'intero Parlamento e dei suoi rappresentanti. Pertanto, quando si sottolineano determinati punti, mi pare che ciò avvenga nell'interesse di tutti.

Qual è l'aspetto che vorrei sottolineare, per chi non ha seguito niente e per chi protesta? Sapete questa vicenda a che cosa si riferisce? Si riferisce ad un avviso di garanzia notificato a Sgarbi in cui si ipotizza il reato di 416-bis, cioè associazione per delinquere di stampo mafioso, a carico di Sgarbi e a carico di Tiziana Maiolo. Infatti, i due soggetti candidati in Calabria, secondo un pentito — un tale Pino — avrebbero promesso di annullare o far neutralizzare gli effetti del 41-bis (non del 416-bis, come riferito erroneamente). È un fatto, quindi, di una gravità eccezionale, un fatto che ha una connotazione di carattere politico secondo me assolutamente innegabile!

Volete vedere qual è la motivazione della Giunta nella relazione di Mantini? Una motivazione che si riporta testualmente e pedissequamente alla motivazione della sentenza di primo grado. Vi ho detto di che cosa si tratta: 416-bis in relazione all'esercizio di attività politica (loro candidati in Calabria con il proporzionale) perché, secondo Pino, avrebbero assunto l'impegno nei confronti della mafia di fare abolire il 41-bis.

Sappiamo che quelle di Sgarbi e della Maiolo sono battaglie ideali, che hanno sempre condotto, in modo scorretto, in modo diffamatorio — quel che volete — ma in modo assolutamente onesto e non con-

dizionato da chicchessia. Comunque, sono battaglie parlamentari.

Vedete cosa dice la sentenza (è bene che voi ascoltiate): « La vicenda in esame ha in sostanza connotazioni di esclusiva rilevanza personale, giacché trae origine da avvenimenti per nulla correlati alla funzione parlamentare dell'onorevole Sgarbi (ossia l'attività di fare abolire il 41-bis, qui, in Parlamento, di cui Sgarbi ha sempre parlato), ma relativi alla vita privata dello stesso, in tal guisa dovendosi ritenere l'indagine penale (guardate cosa si dice) avviata nei suoi confronti dalla procura distrettuale antimafia di Catanzaro e l'avviso di garanzia emesso a suo carico ».

La Giunta, nella proposta, fa propria quest'indicazione.

La domanda che allora pongo a voi è la seguente: l'avviso di garanzia, il 416-bis, la battaglia che ha condotto Sgarbi per l'abolizione del 41-bis è un fatto personale o è un fatto connesso alla funzione parlamentare e propositiva? Mi pare che dare una risposta diversa dalla seconda che ponevo a livello interrogativo significa solamente esercizio di ipocrisia.

Erano queste le ragioni che mi hanno indotto a portare a conoscenza della maggior parte dei parlamentari che non conosceva l'argomento queste brevi notazioni per le conseguenze che ne dovrebbero scaturire a livello di voto.

Voterò per l'insindacabilità, quindi, contro la proposta di Mantini.

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

**(Votazione – Doc. IV-quater, n. 15)**

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che le affermazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nella conferenza stampa del 5 novembre 1995 per le quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-quater n. 15, concernono opinioni espresse dal medesimo,

nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <i>(Presenti</i> .....       | 427  |
| <i>Votanti</i> .....         | 259  |
| <i>Astenuti</i> .....        | 168  |
| <i>Maggioranza</i> .....     | 130  |
| <i>Hanno votato sì</i> ..... | 249  |
| <i>Hanno votato no</i> ..    | 10). |

Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla proposta della Giunta di dichiarare che le affermazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nelle successive trasmissioni televisive per le quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-quater n. 15, non concernono opinioni espresse dal medesimo, nell'esercizio delle sue funzioni.

Ricordo che chi intende votare per l'insindacabilità a favore dell'onorevole Sgarbi deve votare no; chi intende votare contro l'insindacabilità deve votare sì.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <i>(Presenti</i> .....       | 428   |
| <i>Votanti</i> .....         | 407   |
| <i>Astenuti</i> .....        | 21    |
| <i>Maggioranza</i> .....     | 204   |
| <i>Hanno votato sì</i> ..... | 165   |
| <i>Hanno votato no</i> ..    | 242). |

La Camera ha pertanto deliberato nel senso che le affermazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nelle trasmissioni televisive per le quali è in corso il procedimento di cui il doc. IV-quater, n. 15, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento, nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

**(Discussione – Doc. IV-quater, n. 16)**

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi.

La Giunta, in relazione ai fatti, avanza due proposte distinte: per le dichiarazioni rese durante la conferenza stampa del 5 novembre 1995 propone di dichiarare che i fatti concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione; per le affermazioni fatte successivamente in diverse trasmissioni televisive, debitamente elencate nella relazione della Giunta, propone di dichiarare che i fatti non concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi l'esercizio delle sue funzioni (*Commenti*).

PIERLUIGI MANTINI. *Relatore per la parte relativa alle trasmissioni televisive.* È uguale al precedente!

PRESIDENTE. Prendo atto, pertanto, che i relatori rinunciano ad intervenire.

**(Votazione – Doc. IV-quater, n. 16)**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che le affermazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nella conferenza stampa del 5 novembre 1995 per le quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-quater n. 16, concernono opinioni espresse dal medesimo, nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| (Presenti .....       | 430   |
| Votanti .....         | 384   |
| Astenuti .....        | 46    |
| Maggioranza .....     | 193   |
| Hanno votato sì ..... | 242   |
| Hanno votato no ..    | 142). |

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che le affermazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nelle successive trasmissioni televisive per le quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-quater n. 16, non concernono opinioni espresse dal medesimo, nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ricordo che chi intende votare per l'insindacabilità a favore dell'onorevole Sgarbi deve votare no; chi intende votare contro l'insindacabilità deve votare sì.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

|                       |      |
|-----------------------|------|
| (Presenti .....       | 431  |
| Votanti .....         | 409  |
| Astenuti .....        | 25   |
| Maggioranza .....     | 204  |
| Hanno votato sì ..... | 153  |
| Hanno votato no .     | 253) |

La Camera ha pertanto deliberato nel senso che le affermazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nelle trasmissioni televisive per le quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-quater, n. 16, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento, nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

**(Discussione – Doc. IV-quater, n. 17)**

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sull'applicabilità dell'articolo 68,

primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (Doc. IV-*quater*, n. 17).

La Giunta, in relazione ai fatti, avanza due proposte distinte: per le dichiarazioni rese durante la conferenza stampa del 5 novembre 1995 propone di dichiarare che i fatti concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione; per le affermazioni fatte successivamente in diverse trasmissioni televisive, debitamente elencate nella relazione della Giunta, propone di dichiarare che i fatti non concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni.

Dichiaro aperta la discussione.

Prendo atto che i relatori rinunciano ad intervenire.

**(Votazioni – Doc. IV-*quater*, n. 17)**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che le affermazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nella conferenza stampa del 5 novembre 1995 per le quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-*quater*, n. 17, concernono opinioni espresse dal medesimo, nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <i>(Presenti</i> .....       | 437  |
| <i>Votanti</i> .....         | 252  |
| <i>Astenuti</i> .....        | 185  |
| <i>Maggioranza</i> .....     | 127  |
| <i>Hanno votato sì</i> ..... | 238  |
| <i>Hanno votato no</i> ..    | 14). |

Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.

Indico ora la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che le affermazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nelle successive trasmissioni televisive per le quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-*quater*, n. 17, non concernono opinioni espresse dal medesimo nell'esercizio delle sue funzioni.

Ricordo ancora che chi intende votare per l'insindacabilità a favore dell'onorevole Sgarbi deve votare no; chi intende votare contro l'insindacabilità deve votare sì.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <i>(Presenti</i> .....       | 430   |
| <i>Votanti</i> .....         | 396   |
| <i>Astenuti</i> .....        | 34    |
| <i>Maggioranza</i> .....     | 199   |
| <i>Hanno votato sì</i> ..... | 160   |
| <i>Hanno votato no</i> ..    | 236). |

Prendo atto che gli onorevoli Camo e Giuseppe Gianni non sono riusciti a votare.

La Camera ha pertanto deliberato nel senso che le affermazioni rese dal deputato Sgarbi nelle trasmissioni televisive per le quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-*quater*, n. 17, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento, nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (3744) (ore 18,35).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di

legge: Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.

**(Esame degli articoli – A.C. 3744)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A – A.C. 3744 sezione 1*).

Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A – A.C. 3744 sezione 2*).

**(Esame dell'articolo 1 – A.C. 3744)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (*vedi l'allegato A – A.C. 3744 sezione 3*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, cominciamo, per la verità in un'atmosfera abbastanza confusa, l'esame degli articoli del disegno di legge delega proposto dal Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

A beneficio di coloro che non hanno seguito l'iter del provvedimento – sono certamente molti –, giova ricordare che, nel nostro ordinamento, i dottori commercialisti posseggono già un ordine. Ciò nondimeno, noi ci occupiamo di una nuova normazione di questa materia per una specificità che, in qualche misura, rende irragionevole l'attuale disciplina, giacché oggi, nel nostro ordinamento, appunto, v'è un ordine professionale per i dottori commercialisti e, al tempo stesso, un ordine

professionale che riguarda i ragionieri i quali svolgono la professione di commercialisti.

Sulla necessità, pertanto, di questo provvedimento non occorre spendere parole. Esso si appalesa necessario ed utile, nel senso di una razionalizzazione di questa materia e del superamento di una specificità che risulta viepiù acuita, nei suoi aspetti negativi, dal fatto che, nel nostro paese, è intervenuta la riforma degli studi universitari, è stata introdotta la laurea breve e, nell'ambito degli studi economici, di economia e commercio, oggi vi è un diploma di laurea triennale che necessita di un suo inserimento ragionevole ed equo nella disciplina esistente.

Vi è poi da sottolineare un'ulteriore esigenza che rende necessario intervenire normativamente in questa materia, che è un'esigenza connessa alla dimensione europea, all'integrazione europea, alle problematiche comunitarie, che ormai attingono assai da vicino il complesso delle libere professioni che vengono esercitate nel nostro paese e nei paesi della comunità. Occorre peraltro osservare che in questo quadro generale che delinea una indubbia necessità di intervento noi dobbiamo, come forza di opposizione, immediatamente sottolineare come il Governo peraltro non sembri all'altezza della situazione – me lo consentirà l'illustre sottosegretario – giacché, a fronte delle necessità, che tutti condividiamo e che ho cercato di sintetizzare, dobbiamo registrare, ad esempio, che nell'ambito di una necessaria nuova disciplina delle libere professioni, nel documento di programmazione economica, che noi conosciamo e che è stato presentato al paese e al Parlamento qualche mese fa, nulla è previsto su questo delicato settore, che pure attiene alla competitività del sistema e che pure attiene al sostegno delle nostre libere professioni, che ormai entrano in concorrenza con le libere professioni della Francia, dell'Inghilterra, della Spagna, della Germania, che appaiono meglio strutturate sul piano della disciplina normativa.

Ciò detto e ciò premesso noi pensiamo e crediamo di poter affermare che il

disegno di legge delega che ci viene proposto e che è stato esitato dalla Commissione non raggiunga gli obiettivi che era lecito aspettarsi e che, se raggiunti, avrebbero indubbiamente favorito una migliore disciplina di questo importante settore delle attività libero-professionali. Noi valuteremo alla fine del lavoro dell'Assemblea se esprimere un voto favorevole ovvero se astenerci; molto dipenderà anche dall'esito del lavoro stesso, dal modo con il quale la maggioranza valuterà le nostre proposte emendative, ma già da questo momento possiamo sottolineare che il necessario intervento normativo non ci soddisfa pienamente ed integralmente; anche se, torno a ripetere, il giudizio definitivo lo dovremo dare allorché il lavoro dell'Assemblea avrà esaurito l'esame degli emendamenti e noi potremo valutare quello che sarà il testo che dovremo in via definitiva, almeno per questa fase, approvare.

Cosa diciamo sui nostri emendamenti e in che modo noi abbiamo cercato di migliorare il testo approvato dalla Commissione oggi presentato all'Assemblea? Noi ci muoviamo con la nostra proposta emendativa su tre piani. Il primo piano è quello di inserire nel modo più equo, nel modo più giusto e, in definitiva, nel modo più legittimo la nuova realtà accademico-universitaria nel diploma di laurea triennale. Se le lauree triennali hanno diritto di cittadinanza ed adeguata dignità, noi pensiamo che questa dignità debba essere riconosciuta al momento concreto in cui si va a disciplinare la materia.

Troveremmo francamente incongruo se si pervenisse, come peraltro si propone nel testo del disegno di legge al nostro esame, alla soluzione che chi svolge questa importante e delicata attività di commercialista lo possa fare con determinate prerogative e con determinati diritti e poteri se in possesso del diploma di ragioniere, e al tempo stesso non possa chi, viceversa, è munito di un diploma di laurea triennale, godere delle stesse possibilità, delle stesse potestà, degli stessi diritti dei ragionieri diplomati.

Il secondo livello di intervento è molto proiettato verso la costruzione di un si-

stema sociale migliore ed attiene al riconoscimento, nell'ambito della regolamentazione degli ordini, di una tutela delle donne e comunque di una disciplina che si ispiri ai principi delle pari opportunità.

Il terzo livello di proposta emendativa, quella certamente più corposa e sostanziosa sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, attiene a quelle che noi definiamo e denunciavamo come rigidità corporative della disciplina che viene proposta. Noi siamo assolutamente consapevoli e coscienti che nel nostro paese c'è una storia importante, una tradizione importante, che investe gli ordini professionali, ma noi dobbiamo, come classe politica e come classe di Governo, altresì avere coscienza e consapevolezza che questa tradizione e questa storia, pur nobile ed importante, oggi costituisce e dà vigore a norme e prassi corporative che tendono a perpetuarsi nel tempo e che, se mantenute, costituirebbero un freno fortissimo ad una democratica e moderna disciplina delle libere professioni.

A noi sembra che il Governo e, in qualche misura, anche la maggioranza non abbiano avuto la forza e la capacità di liberarsi appieno da questi condizionamenti corporativi e non abbiano avuto la forza e la capacità di liberare il testo dalle rigidità corporative che noi affrontiamo in modo specifico con la nostra proposta emendativa. Faccio riferimento, ad esempio, alla disciplina particolare che il testo propone allorché si tratta di normare l'elettorato passivo degli organismi dirigenti degli ordini o allorché si tratta di normare la disciplina transitoria che riguarda gli organismi dirigenti degli ordini professionali, sia quelli di livello nazionale sia quelli di livello locale e provinciale. Mi riferisco altresì alla tutela, che noi pensiamo essere doverosa, dei giovani professionisti che intendono impegnarsi nell'attività istituzionale degli ordini professionali e, come soggetti professionalmente deboli, noi pensiamo debbano ricevere adeguata tutela dalla norma allorché con essa si disciplinano la costituzione degli ordini, la formazione degli organi e l'elezione degli organismi regionali degli ordini

medesimi. Noi pensiamo altresì che la proposta emendativa che noi proponiamo sia importante là dove si indirizza alla disciplina transitoria che dovrà, per così dire, traghettare gli attuali organismi dirigenti degli ordini — quelli locali e quelli nazionali — dall'attuale normativa alla nuova disciplina.

A noi pare di riconoscere nel testo normativo al nostro esame un'eccessiva attenzione agli attuali equilibri associativi, e a noi non pare giusto che si debba tutelare l'attuale situazione che, al di là di ogni considerazione, è comunque espressione di un ordinamento abbastanza burocratico che certamente non è in linea con le attuali esigenze di una disciplina giuridica moderna, efficiente, attenta all'utenza più che al momento professionale.

Inoltre, ci sembra assolutamente insufficiente la disciplina dettata dall'articolo 5 del disegno di legge delega, laddove si regola una materia notevolmente delicata, vale a dire il ruolo dei revisori contabili. È noto che, attualmente, il controllo e la tenuta del registro dei revisori contabili è una competenza riconosciuta al ministro guardasigilli; il provvedimento al nostro esame, invece, propone di sopprimere e cassare tale competenza, riconoscendola in capo all'ordine professionale.

Ma qui vi è da fare una considerazione: i revisori contabili costituiscono, di per sé, una realtà che possiede una forte autonomia ed una precipua distinzione rispetto al grande mondo dei commercialisti; si tratta di figure certamente connesse e coerenti tra di loro, ma assolutamente distinte sul piano della professione, della formazione e dell'importanza pubblicistica dei ruoli e delle funzioni.

Orbene, tra i revisori contabili si incontrano avvocati ed espressioni di professionalità diverse e distinte da quella dei commercialisti. Peraltro, ci chiediamo, retoricamente: è cosa giusta e legittima che un'espressione professionale non appartenente a quella dei commercialisti debba poi essere inserita, attraverso il meccanismo di controllo e di tenuta del registro dei revisori contabili, nell'ambito di una disciplina professionale del tutto estranea

a quella cui facevo precedentemente riferimento? Ribadisco che il quesito che pongo ha natura strettamente retorica, e dunque la risposta viene da sé.

Con le nostre proposte emendative, inoltre, affrontiamo un'ulteriore, importante questione; si tratta di una questione che pensiamo abbia ricevuto, dal testo varato e licenziato dalla Commissione, una disciplina non del tutto adeguata. Stiamo parlando di quel grande e vasto mondo, assai articolato, estraneo a quello dei commercialisti e di ragionieri, ma che agisce ed opera con un'attività professionale che, in qualche modo, confina con quella propria ed istituzionale dei commercialisti: penso, ad esempio, ai numerosi consulenti del lavoro, oppure al grande popolo professionale che svolge un'attività importante attraverso iscrizioni in ruoli pubblici (ruoli tenuti, comunque, da pubbliche amministrazioni), e che oggi si trovano davanti a questa nuova disciplina, che pare volerli espellere dal mondo del lavoro dall'oggi al domani.

Noi poniamo, allora, una questione fondamentale ed essenziale, al di là di ogni giudizio di valore, su questo grande popolo di lavoratori. Credo che essi meritino comunque una tutela, tuttavia, al di là di questo, credo che un legislatore che decide di intervenire in questa materia non possa determinare, dall'oggi al domani, la chiusura di uffici e di studi senza un'adeguata disciplina di transizione; noi proponiamo di farlo non attraverso la disciplina transitoria, ma addirittura attraverso la disciplina definitiva.

Noi vogliamo, infatti, che tali operatori rimangano nel mondo del lavoro e che, assoggettati alle regole della concorrenza, svolgano il loro ruolo e la loro funzione, rispetto alla quale, ormai, possono vantare una solida e qualificata tradizione.

Noi pensiamo che la prospettazione governativa fatta propria dalla maggioranza sia particolarmente iniqua. In questo senso, presentiamo e proponiamo emendamenti che non mancheremo certo di approfondire nel modo migliore, allorché gli stessi saranno posti in votazione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, concludo il mio intervento sottolineando l'importanza che dobbiamo necessariamente annettere all'atteggiamento che sarà dimostrato nei confronti della nostra complessiva proposta emendativa. Come ho cercato di dimostrare (l'ho fatto male, attesa anche la sinteticità con la quale ho tentato di illustrare gli argomenti), la posizione dell'opposizione è certamente propositiva. Vogliamo migliorare un testo che risponde ad esigenze reali del paese nell'ambito di un settore e di una materia che ha bisogno di una disciplina adeguata. Peraltro, qui si confrontano due visioni: una visione europeista e riformatrice e, viceversa, una visione ancora troppo incrostata di attenzioni corporative.

Credo che dal nostro dibattito e dal nostro confronto possa comunque uscire qualcosa di buono ed a questa speranza affido il nostro voto ed il nostro iter parlamentare (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sull'unica proposta emendativa ad esso presentata, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

CIRO FALANGA, *Relatore*. Signor Presidente la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Magnolfi 1.1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Magnolfi 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, la questione sottesa a questo emendamento riguarda la denominazione del nuovo ordine. Mi rivolgo al sottose-

gretario oltre che all'Assemblea: non è questione né formale né secondaria per chi, come noi, guarda con interesse e con favore a questo provvedimento sia come una semplificazione degli ordini professionali e, quindi, anche del mercato, sia come un'opportunità per i giovani. Pertanto, si tratta di un problema di sostanza e non di forma.

I dottori commercialisti ed i ragionieri commercialisti confluiscono in un unico ordine e in un unico albo: la logica vorrebbe che questa unità fosse sancita anche da un unico titolo. Ieri il rappresentante del Governo Saporito ha evidenziato come il provvedimento in esame favorisca questa unicità e, quindi, ha sottolineato positivamente tale aspetto. Al contrario...

PRESIDENTE. Per cortesia, prego i colleghi di abbassare il tono della voce. Prego, onorevole Magnolfi.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Al contrario, la denominazione proposta da questo provvedimento crea di fatto una nuova figura che dovrebbe corrispondere ai nuovi laureati triennali, come si evince da tutto il testo della legge, ai quali verrà precluso non solo il titolo di dottore ma anche il titolo di commercialista che, invece, appartiene di diritto ai ragionieri abilitati, anche a quelli in possesso del solo diploma, secondo una normativa di tanti anni fa (sappiamo che la normativa dell'accesso all'albo per i ragionieri è cambiata nel tempo e, quindi, alcuni sono in possesso del semplice diploma).

Allora, domandiamo — e vorremmo ci si desse una risposta — cosa significa esperto contabile ? Che relazione ha con le figure già esistenti di consulenti contabili, consulenti tributari, eccetera ? Ricordo che ce ne sono 75 mila solo rappresentati dalla LAPET e riconosciuti dalla Corte costituzionale, ma che non hanno un ordine professionale.

Non si alimenta così la confusione proprio mentre si dice di voler razionalizzare il sistema. Non si rischia di penalizzare i giovani laureati proprio mentre si dice di volerli favorire. Ma chi mai vor-

rebbe affrontare tre anni di studio universitario, che poi diventano anche quattro con la tesi di laurea, più tre anni di tirocinio per conquistare un titolo così indefinito come quello di esperto contabile e non di commercialista? Inoltre, si istituirà anche un altro albo dei tirocinanti esperti contabili accanto all'albo dei tirocinanti e dei praticanti commercialisti?

Se si è contrari alla riforma universitaria, la riforma del cosiddetto 3 più 2, lo si dica apertamente e si mettano in campo altre ipotesi di riforma, ma questo mi pare un modo obliquo per disincentivare i giovani a credere nella riforma e mi sembra anche un inganno. Fra l'altro, la cosa più grave è che si perpetua una concezione degli ordini come barriera, come ostacolo alla mobilità sociale. A nostro avviso, il nuovo ordine ed il nuovo albo dovrebbero riferirsi ad un unico titolo che racchiude tutte le figure professionali anche se con diverse sottolineature. In questo modo i ragionieri si chiameranno ragionieri commercialisti, i laureati quadriennali e quelli specialistici si chiameranno commercialisti *tout court*, i laureati triennali potranno essere commercialisti *junior* in analogia con tutte le altre tipologie regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 su cui tornerò successivamente.

Insomma, non creiamo da subito una seconda categoria, altrimenti viene il sospetto che i professionisti di oggi si siano messi d'accordo per tutelarsi dalla concorrenza dei professionisti di domani e questa, davvero, non è una bella cosa (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*)!

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI MANTINI.** Signor Presidente, esprimo fin da subito e per brevità dei nostri lavori l'orientamento favorevole del gruppo della Margherita sul provvedimento in esame ed anche sull'emendamento Magnolfi 1.1.

In effetti, tale riforma è volta all'unificazione degli ordini ed ad una semplifi-

cazione nel panorama degli ordini ed è — possiamo dirlo — anche figlia del Governo di centrosinistra, che l'aveva già avviata nella scorsa legislatura. Vi è l'esigenza urgente di coordinare le nuove lauree triennali con gli sbocchi professionali e di rendere omogenea questa professione con l'Europa. Proprio sotto questo profilo devo dire che il modo di agire complessivamente inteso del Governo sulle professioni rischia di essere privo di una bussola.

Vedo dinanzi a me il sottosegretario Vietti che si è molto applicato sul tema, ma divisioni, incomprensioni, lacerazioni, inerzie, ritardi stanno a dimostrare che, a distanza di due anni e mezzo dall'inizio della legislatura, non abbiamo provvedimenti chiari da un punto di vista di sistema. Si insegue ancora una logica puntuale. Stiamo affrontando senza principi i problemi dei commercialisti e dei ragionieri — e parallelamente, in questi giorni, il tema degli informatori farmaceutici — senza avere un quadro complessivo di riforma.

Una riforma, che, viceversa, è decisiva per la competitività ed anche per la maggiore equità del nostro paese, mentre, come è stato ricordato, non è neppure menzionata nel quadro di programmazione economica 2004-2007. Dunque, con alcune ambiguità, che riscontriamo anche in questo provvedimento e sulle quali torneremo in modo puntuale, affrontiamo la materia, convinti della necessità dell'unificazione, ma convinti anche dell'opportunità di alcuni miglioramenti che, a partire da questo primo articolo, sono necessari.

Anche se non ripeto le argomentazioni svolte dalla collega Magnolfi, tuttavia è evidente che, così come abbiamo creato le categorie degli architetti *senior* e *iunior*, per così dire, degli ingegneri e degli agronomi (con il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001), non ha senso adesso discostarsi da questo quadro di riferimento, con una denominazione dello stesso ordine, che in realtà non segue questi criteri, ma ne segue altri, con delle discrasie che vedremo. Si tratta di discrasie che riguardano: norme certamente